


IMPATTI DEL **REACH** SULLA SUPPLY CHAIN

di **Christina Mosele**

• Dott.ssa Christina Mosele,
Direzione Sviluppo Prodotto,
MBM Italia Management Systems.



Il Regolamento REACH è il più grande intervento legislativo sulla chimica europea portato mai a termine. Avrà un grosso impatto su tutte le filiere produttive, coinvolgendo produttori e importatori, nonché ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche

COS'È IL REACH E QUALI SOGGETTI COINVOLGE


Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio con avviamento operativo dal 1° luglio

2008. Attraverso un unico testo normativo, il REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione (Figura 1).

Obiettivo di questo Regolamento è la sensibilizzazione sia delle imprese che dei consumatori alla cura e al rispetto dell'ambiente, attraverso la dichiarazione di informazioni dettagliate e dei reali rischi connessi all'uso di ciò che si sta utilizzando, al fine di:

- stimolare l'innovazione e rafforzare la competitività dell'industria europea, attraverso la promozione della ricerca di nuovi prodotti – fino ad oggi penalizzati da un iter di valutazione più complesso e oneroso rispetto a quello dei prodotti già esistenti – o di processi alternativi;
- accrescere la fiducia della collettività verso le istituzioni e l'industria;
- integrare la legislazione Ue con le strategie internazionali, quali per esempio:
 - ▶ la strategia Onu Saicm "Strategic approach for international chemicals

FIGURA 1 SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH.



conseguenze nelle attività future di importatori e produttori. Si è valutato che tale procedura interessa circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere, sostanze

e prodotti chimici devono infatti essere soggetti a un esame sulla loro pericolosità e inseriti in un database comune a tutti gli Stati membri.

Le sostanze totalmente escluse dall'applicazione (in quanto già regolamentate da altre normative) si possono riassumere in quattro categorie:

- sostanze radioattive;
- sostanze soggette a controllo doganale;
- sostanze intermedie e non isolate;
- rifiuti.

Il REACH interessa quindi tutte le sostanze chimiche:

- in quanto tali;
- come componenti di preparati;
- contenute negli articoli/manufatti.

“ Il REACH prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno, per singola sostanza, con conseguenze nelle attività di importatori... ”

management”: un accordo volontario sulla valutazione dei rischi apportati dai prodotti chimici e sull'armonizzazione dei criteri di etichettatura (dichiarazione di Dubai, sottoscritta il 6 febbraio 2006 da 100 ministri della salute e dell'ambiente);

▶ il sistema internazionale di classificazione armonizzata Ghs, che faciliterà la comprensione delle informazioni sulle sostanze chimiche attraverso simboli e informazioni codificate;

■ ridurre il ricorso alla sperimentazione animale, attraverso la condivisione dei dati e delle informazioni tra i produttori/importatori della stessa sostanza.

Il REACH prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell'Unione in quantità pari o superiore a una tonnellata all'anno (per singola sostanza), con alcune importanti



Da quanto appena detto si deduce che i soggetti coinvolti sono innumerevoli: non solo gli operatori del settore chimico, ma anche tutte le imprese che utilizzano anche solo in una fase di lavorazione una sostanza chimica (ad es. vernici, coloranti, colle, etc.) oppure assemblano un componente acquistato da un fornitore la cui lavorazione ha previsto l'utilizzo di sostanze chimiche.

Sono interessate quindi una molteplicità di filiere:

- chimico
- tessile e abbigliamento
- meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche
- arredo-legno
- occhiale
- articoli per la casa
- carta e stampa
- e altre ancora.

In generale i soggetti coinvolti sono i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, che devono farsi carico di accertare le caratteristiche delle sostanze e fornire le informazioni necessarie alla loro registrazione. Ma anche le aziende utilizzatrici di sostanze, nonché i produttori di articoli, hanno compiti importanti: REACH prevede infatti una stretta collaborazione tra tutte le parti della filiera industriale e include disposizioni sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra imprese.

CONSEGUENZE SULLA SUPPLY CHAIN

Tra i mutamenti introdotti, quello più rilevante per il sistema industriale riguarda la raccolta delle informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze. Al sistema industriale è richiesto un ruolo proattivo nella gestione del rischio

“ La complessità di gestione del fenomeno, quindi, non si riferisce solo allo scambio di informazioni tra gli attori della supply chain, ma riguarda soprattutto le modalità di reperimento delle stesse...”

delle sostanze chimiche. Occorrono quindi una serie di azioni per l'adeguamento dei sistemi organizzativi aziendali, a qualsiasi livello della catena di approvvigionamento, oltre che l'acquisizione delle conoscenze e capacità tecniche necessarie per l'attuazione dei compiti previsti.

Per adempiere a questo Regolamento, considerato il più ampio e complesso mai prodotto dal Parlamento Europeo, le imprese italiane, anche non strettamente legate al settore chimico, sono chiamate a dichiarare per ogni componente utilizzato la quantità di sostanza chimica utilizzata: il reperimento di tali informazioni è fondamentale! Chiunque produca un articolo e utilizzi sostanze chimiche ha precisi compiti da svolgere e disposizioni da rispettare. Tali adempimenti riguardano soprattutto la collaborazione con i propri fornitori, lo scambio di informazioni, l'attenzione alle raccomandazioni fornite e il rispetto delle disposizioni sulle sostanze contenute negli articoli.

Tutti i settori industriali sono chiamati a un intenso e dettagliato scambio di informazioni, "up and down", lungo tutta la supply chain (dal produttore all'utilizzatore finale e viceversa). Molte


delle informazioni che i produttori di sostanze devono fornire ai propri acquirenti/utilizzatori dipendono anche dalle informazioni che questi hanno trasmesso a monte.

Per i produttori di sostanze chimiche l'applicazione del REACH è di più facile gestione, mentre per i produttori industriali di semilavorati a valle il reperimento delle informazioni risulta invece più complesso e laborioso, poiché devono tracciare quanta quota parte di una determinata sostanza chimica sia presente in un prodotto.

NEW TECHNOLOGIES PER LA GESTIONE DEL REACH

Il REACH aumenta il carico burocratico per le aziende utilizzatrici di sostanze e di preparati chimici, a causa dell'oneroso scambio di informazioni "up and down" con i propri fornitori di sostanze per ciascuna sostanza o preparato in uso. La raccolta delle informazioni riguarda tutti i componenti del prodotto finito, sia quelli lavorati internamente sia quelli acquistati dall'esterno. Nel primo caso è compito dell'impresa tenere correttamente traccia delle informazioni necessarie, nel secondo caso gioca un ruolo fondamentale l'integrazione con le altre imprese della catena produttiva. La complessità di gestione del fenomeno, quindi, non si riferisce solo allo scambio di informazioni tra gli attori della supply chain, ma riguarda soprattutto le modalità di reperimento delle stesse. Le imprese il cui prodotto è caratterizzato da una distinta base multilivello (imprese meccaniche, elettromeccaniche, arredo/legno, etc.) devono tenere traccia di tutte le sostanze chimiche e sapere in quale quantità esse siano presenti in ogni singolo componente, per poi definire la composizione dettagliata di ogni prodotto finito (Figura 2). Per industrie con livelli di distinta elevati, con elevati codici da gestire e volumi di produzione considerevoli risulta indispensabile dotarsi di strumenti tecnologicamente avanzati volti alla gestione della logistica delle

FIGURA 2 REACH MANAGEMENT SYSTEM



informazioni. È fondamentale l'utilizzo di un sistema informativo che garantisca una corretta raccolta e gestione delle informazioni necessarie, ovvero di:


- calcolare la percentuale di sostanza chimica presente in ogni componente del prodotto;
- integrare le informazioni relative a prodotti o componenti acquistati e normalizzarle;
- indicare il ciclo di lavorazione nel quale è stata utilizzata una sostanza o assemblato un componente;
- visualizzare quali prodotti superano la soglia di componente chimica consentita;
- individuare i fornitori dei componenti da tenere sotto controllo.

Oltre a un sistema informativo interno all'azienda, occorre la progettazione ed estensione a tutti gli attori della supply chain di un'infrastruttura comune per lo scambio di dati. Molti nodi della catena sono impreparati all'implementazione di un sistema EDI (Electronic Data Interchange), strumento che però è di estrema rilevanza per ridurre gli errori, diminuire i costi amministrativi e garantire un flusso delle informazioni più rapido.

Una soluzione efficiente potrebbe essere quella di esternalizzare la gestione delle informazioni affidandola a un soggetto terzo che, garantendo la riservatezza delle informazioni, permetta alle imprese interessate di attingere a una banca dati comune. Questo approccio garantirebbe:

- la trasformazione di costi fissi in costi variabili: il sistema implementato

FIGURA 3 FLUSSI DI MATERIALI E DI INFORMAZIONI LUNGO LA SUPPLY CHAIN.



potrebbe essere gestito con modalità SaaS (Software as a Service) e quindi le imprese dovrebbero pagare solo in funzione dei servizi richiesti;

- gestione standardizzata delle informazioni;
- sicurezza dei dati;
- annullamento delle ridondanze.

Attraverso queste modalità operative anche le imprese per le quali l'implementazione di un sistema di gestione del REACH potrebbe essere troppo onerosa, riuscirebbero a raggiungere efficientemente gli obiettivi prefissati dal Regolamento (Figura 3).

VANTAGGI OTTENIBILI

Abbiamo potuto constatare che l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ha un impatto molto significativo su una molteplicità di filiere produttive europee e, se correttamente gestito, porterà una serie di vantaggi sia ambientali che economici:

- la ricerca e sviluppo sarà orientata verso nuovi prodotti, meno pericolosi;
- la ricerca sui prodotti esistenti darà un rinnovato impulso all'innovazione e alla sperimentazione;
- vantaggi per le aziende che optano per la sostituzione dei prodotti pericolosi (che non dovranno sostituire in futuro);
- l'approccio più sistematico alla prevenzione renderà più prevedibili le problematiche dei prodotti chimici, dei rischi per la salute dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente. Ci saranno inoltre benefici indiretti per tutte le aziende:
 - miglioramento del livello di salute (riduzione dell'assenteismo, miglioramento di produttività ed efficienza);
 - l'analisi sui processi produttivi favorisce la sua razionalizzazione, la riduzione di scarti e costi, la migliore gestione dei rifiuti;
 - chi riuscirà a utilizzare prima le informazioni e a gestire il sistema sarà agevolato anche sui mercati extraeuropei;
 - maggiori possibilità di programmare l'attività industriale e maggiore stabilità per l'attività economica;
 - miglioramento delle relazioni e maggiore integrazione con i fornitori. □

